



# CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

## ORDINANZA N. 9 DEL 06-02-2017

**Oggetto: MISURE CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLE CONCENTRAZIONI IN ARIA AMBIENTE DELLE POLVERI SOTTILI PM10 E DEGLI OSSIDI DI AZOTO NOX NEI COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E VALLIVA DI CUI ALLA DAALR 116/2014 MISURE RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI STRADALI**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

il Piano di Azione approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 in applicazione del D. Lgs. 351/1999 art. 7 comma 2 prevede una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;

il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;

il D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali;

nell'ambito dell'area del centro abitato di Vallefoglia (prima dei comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola) denominata "Zona Blu", come da planimetria allegata, già vige il divieto della circolazione stradale di alcune categorie di veicoli più inquinanti allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico.

#### Considerato che:

tramite la Rete Regionale di Qualità dell'Aria è in corso il monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di centraline dislocate nelle aree urbane di Pesaro, Fano, e Urbino, anche tramite polverometri per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM 10);

n.9 del 06-02-2017 COMUNE DI VALLEFOGLIA

la DACR 52/2007 comprende il Comune di Vallefoglia in Zona A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM10);

con DACR n. 116/2014 è stata approvata la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, prevista dagli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, individuando due zone "zona collinare montana" e zona valliva";

dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema delle centraline relativamente al particolato fine PM 10 si evince in tali zone un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale (mese di dicembre) e primaverile stante il superamento in alcune stazioni dei valori limite di concentrazione giornaliera stabiliti dal D. Lgs. 155/2010 (All. XI);

a seguito degli interventi di limitazione della mobilità privata a motore e di altre misure strutturali attuate negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento; ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di azioni e interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;

**Vista** la DGR 1064/2015 e la DGR 1629 del 27/12/2016 con la quale vengono individuati i provvedimenti, da adottare da parte dei singoli comuni, per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in atmosfera;

**Considerato che:**

il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane; pertanto è indispensabile proseguire, rafforzandole, le misure che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli mediante la limitazione della circolazione di alcune categorie di veicoli più inquinanti sia per la vetustà (veicoli non catalizzati a benzina e veicoli non eco-diesel) che per le intrinseche caratteristiche motoristiche (motori a due tempi);

è necessario richiamare l'attenzione della popolazione su un uso più consapevole e razionale delle auto private, stimolando il senso di responsabilità sociale e di partecipazione collettiva alla soluzione dei problemi legati al traffico urbano;

il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.

**Preso atto** della comunicazione della Regione Marche n. 29463 del 30/12/2016, con la quale vengono individuate le nuove misure relative al traffico stradale urbano da adottare nel tentativo di ridurre la concentrazione degli inquinanti in atmosfera.

**Tenuto conto** delle finalità preventive e delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

**Ritenuto** pertanto necessario individuare la delimitazione del territorio comunale all'interno del quale attuare i provvedimenti di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, allo scopo di rafforzare le misure capaci di incidere sulla riduzione

degli inquinanti atmosferici prodotti dal traffico veicolare ed al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 1629 del 30/12/2016.

**Ritenuto** pertanto di dover applicare all'interno dell'area urbana individuata come "ZONA BLU" nelle Fasce orarie: è vietata la circolazione dei veicoli sotto specificati dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle ore 18:30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

**Visto:**

il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

il D. Lgs. 18/8/2007 n. 267 "Testo Unico Autonomie Locali";

il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 del 8/5/2007 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. 4/8/1999 n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente";

la Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9";

l'art. 7 comma 1 lettera b) del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale;

la DGR n. 1064/2015;

la DGR n. 1629/2016

**ORDINA**

**Dalla data della presente ordinanza sino 15 maggio 2017, nonché dal 15 settembre al 15 maggio di ogni anno successivo, Il divieto della circolazione dinamica nell'area urbana di Vallefoglia denominata "Zona Blu" come da planimetria allegata, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, delle seguenti categorie di veicoli:**

**A) VEICOLI ORDINARI**

Autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato (FAP);

- veicoli commerciali leggeri  $\leq 3,5$  t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato;

- veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e ≤ 7,5 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro ed Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 7,5 t e ≤ 14 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti > 32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- motocicli > 50 cm<sup>3</sup> 2 tempi pre Euro;
- ciclomotori ≤ 50 cm<sup>3</sup> pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

### **Veicoli speciali.**

- Mezzi agricoli;
- macchine operatrici.

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione del presente articolo, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

### **Eccezioni al divieto di circolazione.**

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente articolo:

- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;

- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
  - veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
  - veicoli per il trasporto dei disabili;
  - veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;
  - veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano mentre attraversano i luoghi di applicazione;
- Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

### **Deroghe al divieto di circolazione con permessi temporanei di transito.**

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico/scarico

### **ORDINA ALTRESI'**

Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza.

Che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di eccezione indicate nella presente.

Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Municipale solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente, non altrimenti prevedibili.

### **RENDE NOTO**

In sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione per il miglioramento della qualità dell'aria o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;

l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa, mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada all'articolo 7 - comma 1 - lett. b) e comma 13 bis;

l'uso improprio del contrassegno o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l'applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;

per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione;

gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore 7° del Comune di Vallefoglia, ove con le modalità di legge è possibile prenderne

visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;

avverso al presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. E' altresì ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 DPR 495/92, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Le limitazioni alla circolazione entreranno in vigore, nel territorio Comunale alla data della presente ordinanza e dureranno fino al 15 maggio 2017.

### **DISPONE**

che il Settore 7° provveda alla installazione/adequamento della segnaletica stradale verticale, in base alle prescrizioni del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni e relativo regolamento di esecuzione, necessaria per dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell'utente della strada secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento, da mantenere in maniera efficiente;

che il Corpo Polizia Municipale provveda per quanto attiene i permessi temporanei di transito che si rendessero necessari, solo per motivi del tutto eccezionali, con le modalità e secondo quanto indicato nel presente provvedimento;

che ne sia effettuato l'invio al Responsabile del Settore 7° per quanto di competenza in ordine alla segnaletica stradale e al Comandante del Corpo Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza e per le altre incombenze indicate nel presente provvedimento;

che il presente provvedimento venga reso noto alla popolazione ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione al pubblico;

che il Settore 7° in collaborazione con il Settore 1°, provveda all'invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di: Prefetto di Pesaro e Urbino, Questore di Pesaro, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale di Pesaro, Gruppo Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

Ed inoltre a:

ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro;

A.S.U.R. Marche – Area vasta n. 1 - Dipartimento di Prevenzione di Pesaro;

AMI Spa;

Adriabus Arl;

Marche Multiservizi Spa;

Aspes Spa;

Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Pesaro, Fano, Mondolfo, Colbordolo, Gabicce Mare, Montelabbate, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, San Costanzo;

Sindaci dei Comuni di: Tavullia, Gradara  
Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;  
Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio,  
Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti;

**DISPONE INOLTRE**

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per almeno **giorni 30 (trenta)**;

**IL SINDACO**  
Sen. Uccielli Palmiro